

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5380 del 18/10/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 59 2013 - DITTA HERAMBINETE SpA CON IMPIANTO NEL COMUNE DI CENTO, VIA BOLOGNA 30 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-5590 del 17/10/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19427/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “HERAMBIENTE S.p.A.” con sede legale nel Comune di Bologna, v.le Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Cento, via Bologna n. 30 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di bonifica acque sotterranee, autorizzata con atto A.U.A. n. 5249 del 03.09.2015, rettificato con atto n. 6512 del 12.11.2015 e volturato con atto n. 297 del 19.02.2016.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30.05.2018 ed integrata in data 13.06.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Cento (registrata al prot. 28510 del 30.05.2018) ed assunta al P.G. di ARPAE il 19.06.2018 con il n. 7307, presentata al S.U.A.P. di Cento dalla Società “HERAMBIENTE S.p.A.”, nella persona di Santini Francesco in qualità di Procuratore Speciale, con sede legale nel Comune di Bologna, v.le Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Cento, via Bologna n. 30, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell’attività di bonifica acque sotterranee, autorizzata con atto A.U.A. n. 5249 del 03.09.2015 (adottato dalla Provincia), rettificato con atto n. 6512 del 12.11.2015 (adottato dalla Provincia) e volturato con atto n. 297 del 19.02.2016 (adottato da ArpaE SAC Ferrara), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “HERAMBIENTE S.p.A.” per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica del titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, autorizzato con l’AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 5249 del 03.09.2015 (adottato dalla Provincia), rettificato con atto n. 6512 del 12.11.2015 (adottato dalla Provincia) e volturato con atto n. 297 del 19.02.2016 (adottato da ArpaE SAC Ferrara);
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:
 - nell'implementare il sistema di barrieramento idraulico, costituito da 4 piezometri in emungimento, con la messa in emungimento di un ulteriore piezometro (contrassegnato con le lettere “PZA” nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A - PF);
 - nell'aumentare lo scarico in pubblica fognatura ad un quantitativo massimo di acque provenienti dall'impianto Pump & Treat pari a 50.000 mc/anno;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Vista la dichiarazione del Procuratore Speciale della Società “HERAMBIENTE S.p.A.” di invarianza delle condizioni di esercizio relativamente alle matrici aria e rumore, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione del Procuratore Speciale della Società “HERAMBIENTE S.p.A.” di assenza di sostanze pericolose nelle acque di scarico, allegata alla suddetta istanza;

- Vista la documentazione integrativa della Società “HERAMBIENTE S.p.A.” per consentire al gestore della pubblica fognatura di esprimere il Parere di competenza, trasmessa ad ArpaE dal SUAP di Cento con nota datata 07.08.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 9576 del 14.08.2018);
- Visto il Parere della società HERA S.p.A., espresso con n. 78842 del 28.08.2018, trasmesso ad ArpaE dal S.U.A.P. di Cento con nota datata 30.08.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 19427 del 31.08.2018);
- Visto il Parere del Servizio Urbanistica, Ambiente e Paesaggio del Comune di Cento, espresso con nota datata 03.10.2018, trasmessa dal S.U.A.P. di Cento ad ArpaE con nota datata 08.10.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 12295 del 10.10.2018);
- Dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in

attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento alla Società “HERAMBIENTE S.p.A.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, v.le Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Cento, via Bologna n. 30, codice fiscale e P.IVA n. 02175430392 per la modificata dell’attività di bonifica acque sotterranee autorizzata con atto A.U.A. n. 5249 del 03.09.2015 (adottato dalla Provincia), rettificato con atto n. 6512 del 12.11.2015 (adottato dalla Provincia) e volturato con atto n. 297 del 19.02.2016 (adottato da ArpaE SAC Ferrara).

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---|---|------------------------|
| <i>Acqua</i> | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV | Comune |

| | | |
|-------------|--|--------------|
| | della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | |
| <i>Aria</i> | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura del Comune di Cento, in via Bologna n. 30 di acque derivanti dal sistema di emungimento e trattamento delle acque di falda depurate mediante un sistema di depurazione denominato "Pump & Treat" (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) è contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. Lo scarico delle acque reflue di falda deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim ed il controllo avverrà nel pozzetto contrassegnato con le seguenti lettere "PC1" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
4. Entro 90 gg dal rilascio del presente atto deve risultare installato il pozzetto di campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", e si dovrà dare immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara ed ad ArpaE Ferrara.
5. Il pozzetto di campionamento deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro

sistema identificativo.

6. Il misuratore di portata/contaltri installato sulla linea di scarico delle acque reflue dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione la ditta dovrà comunicarlo ad HERA S.p.A. - Servizio fognatura e depurazione di Ferrara.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
8. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
11. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
12. E' fatto obbligo alla ditta di comunicare Il termine delle operazioni di bonifica alla società HERA SpA ed a ArpaE Ferrara.

Si precisa inoltre che:

- ✚ Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- ✚ La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- ✚ Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- ✚ La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- ✚ Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C", denominata **EM1**.

2. l'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONE | EM1 Sezione a carboni attivi |
|----------------------------------|---|
| Portata (Nm ³ /h) | 271 |
| Durata (ore/giorno) | 24 |
| Altezza minima (m) | 3 |
| Inquinanti (mg/Nm ³) | |
| SOT MBTE Benzene | 50 |
| Sistema di abbattimento | Carboni attivi |

3. La ditta dovrà effettuare analisi di autocontrollo con periodicità annuale. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività.
4. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati devono corrispondere a quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.
5. I referti analitici di cui al precedente punto 3 devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".

6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via PEC, il Sindaco e l'A.R.P.A.E. che dispongono i provvedimenti necessari.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua ed al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.